

1-ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dall'art. 16 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: «a decorrere dal 1° maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2015».

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: «le strutture ricettive all'aperto previste dall'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede con riduzione per il medesimo esercizio finanziario dello stanziamento sull'unità previsionale di base 61.22.215 (Promozione turistica territoriale d'ambito locale) per una quota di 1,2 milioni di euro e sull'unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva - spese in c/capitale) per la rimanente quota di 3,8 milioni di euro.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quanto previsto nel comma 3, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 marzo 2015

Il Presidente della provincia: Rossi

15R00401

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2015, n. 15.

Modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 24/I-II del 16 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 14 aprile 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono così sostituiti:

«1. La dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell'attrezzatura o dell'impianto stesso.

2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l'attrezzatura o l'impianto in un momento successivo deve avvisare l'utilizzatore, il produttore, il venditore, l'installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto.»


2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura o dell'impianto.»

3. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, dopo le parole «caratteristiche principali dell'attrezzatura» sono aggiunte le parole «o dell'impianto».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:



«4. Per l'identificazione dell'attrezzatura, dell'impianto o dell'insieme di cui al comma 2, lettera *a*), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica all'uopo predisposta.»

Art. 3.

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è aggiunta la seguente lettera *d*):

«*d*) da persone con il diploma di maestro artigiano elettrotecnico che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza di almeno sette anni e che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e aggiornamento professionale in relazione agli impianti che si intendono verificare. L'esperienza professionale e l'idoneità dei corsi sono accertate dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro.»

2. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«2. Le persone con il diploma di perito industriale e quelle di cui al comma 1, lettera *c*), non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Le persone di cui al comma 1, lettera *d*), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento, possono effettuare esclusivamente la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.»

Art. 4.

1. L'alea del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

«2. I verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»

2. Alla fine della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole:

«tale requisito non è richiesto per i verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*);»

3. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

«*e*) polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'attività di verifica con massimale non inferiore a:

1) 5 milioni di euro all'anno e 3 milioni di euro per sinistro, per i verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *c*);

2) 1,55 milioni di euro, per i verificatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), nonché per quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) che verificano esclusivamente impianti elettrici;»

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

«3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicità prestabilita.»

Art. 6.


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2015

KOMPATSCHER



Prüftarife für Elektroanlagen – Tariffe di verifica per impianti elettrici

ELEKTRISCHE ERDUNGSANLAGEN	EURO	IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Klassen der bezogenen Leistung (kW)		Classi di potenza installata (KW)
Bis 10 kW	79,00	Fino a 10 Kw
Bis 20 kW	135,00	Fino a 20 Kw
Bis 30 kW	191,00	Fino a 30 Kw
Bis 50 kW	225,00	Fino a 50 Kw
Bis 100 kW	393,00	Fino a 100 Kw
Über 100 kW Stundentarif	67,00	Oltre a 100 Kw tariffazione oraria
N.B. Für Prüfungen mit einer Dauer von über 20 Stunden wird der Stundentarif um 10% gekürzt		N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 10%
EXPLOSIONSGESCHÜTZTE ELEKTROANLAGEN	EURO	IMPIANTI ELETTRICI ANTIDEFLAGRANTI
Prüfung und Zulassung von explosionsgeschützten Elektroanlagen – Stundentarif	67,00	Verifica ed omologazione impianti elettrici antideflagranti – tariffazione oraria
BLITZSCHUTZANLAGEN	EURO	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Stangen-Blitzableiter	113,00	Parafulmini ad asta
Maschen-Blitzableiter:		Parafulmini a gabbia:
geschützte Fläche bis 50 m ²	113,00	per superfici protette fino a 50 mq
geschützte Fläche bis 150 m ²	158,00	per superfici protette fino a 150 mq
geschützte Fläche über 150 m ²	214,00	per superfici protette oltre a 150 mq
Überirdische Metallstrukturen, Behälter und Anlagen aus Metall, welche an einer speziellen Erdungsanlage angeschlossen sind bzw. direkt auf dem Erdreich aufliegen sowie eingegrabene Metallbehälter ohne weitere zusätzliche Erdungselemente	113,00	Strutture metalliche, recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra e serbatoi metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi
Metallstrukturen, wie Hallen bzw. Turmanlagen, Behälter usw., welche untereinander mit metallischen Elementen verbunden sind (ausgenommen nicht verschweißte Rohre) und welche eine einzige Struktur bilden, wenn diese an einer speziellen Erdungsanlage angeschlossen sind bzw. direkt auf dem Erdreich aufliegen	214,00	Strutture metalliche tipo capannoni, oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegati fra loro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate) costituenti unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra o di per se stessa a terra
N.B. Der Tarif für die Prüfung der Blitzschutzanlagen ist um 25% reduziert, wenn die Prüfung gemeinsam mit der elektrischen Erdungsanlage durchgeführt wird		N.B. La tariffa delle verifiche degli impianti contro le scariche atmosferiche è ridotta del 25% quando viene eseguita congiuntamente alla verifica dell'impianto elettrico di messa a terra



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 giugno 2015, n. 16.

Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino
Alto Adige n. 24/I-II del 16 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 455
del 14 aprile 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroelevatori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica in virtù delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.

Art. 2.

Norme comuni

1. L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all'art. 1 devono avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, nonché secondo le indicazioni del costruttore. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.

Art. 3.

Dichiarazione di messa in esercizio

1. La dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell'attrezzatura o dell'impianto stesso.

2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l'attrezzatura o l'impianto in un momento successivo deve avvisare l'utilizzatore, il produttore, il venditore, l'installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura o dell'impianto.

3. La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell'INAIL al fine dell'attribuzione del relativo numero di matricola.

4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura o dell'impianto.

5. La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell'attrezzatura, il numero di fabbrica e l'anno di costruzione, la capacità di lavoro, la data e il numero di revisione delle istruzioni per l'uso, la certificazione, la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di corretta installazione, ove prevista, nonché la descrizione sommaria e le caratteristiche principali dell'attrezzatura o dell'impianto.

Art. 4.

Procedura di verifica

1. La procedura di verifica deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove siano necessarie prove di laboratorio, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

2. Durante la verifica periodica la persona che la esegue provvede a:

a) identificare l'attrezzatura di lavoro, l'impianto o l'insieme in base alla relativa documentazione, controllando la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare il nome del costruttore, il tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio o impianto, l'anno di costruzione, l'eventuale numero di matricola assegnato per le verifiche periodiche, e prendere visione della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione CE di conformità;
- 2) dichiarazione di corretta installazione, ove prescritta per legge;
- 3) tabelle/diagrammi di portata, di capacità, di pressione o di velocità, ove previsti;



4) diagramma delle aree di lavoro, ove previsto;

5) istruzioni per l'uso;

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro o dell'impianto sia tra quelle previste nelle istruzioni per l'uso del fabbricante;

c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dalle disposizioni di recepimento delle direttive pertinenti dell'Unione europea o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'art. 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) controllare lo stato di conservazione dell'attrezzatura o dell'impianto;

e) effettuare le prove di stabilità, di corretta installazione e di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro, dell'impianto o degli insiemi, di efficienza dei dispositivi di sicurezza e verificare la corretta sequenza dei cicli di lavoro;

f) verificare visivamente e strumentalmente l'integrità della macchina, dell'attrezzatura o dell'impianto o complesso secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o tecniche, ovvero prescritte dal fabbricante, anche a macchina o impianto smontato ovvero con visita interna, se prevista.

3. Tutti i documenti relativi all'attività di verifica devono essere conservati per un periodo di almeno dieci anni. Una copia del verbale di verifica e i seguenti dati devono essere riportati nell'apposito registro informatizzato: regime di effettuazione della verifica in affidamento diretto da parte del datore di lavoro oppure in affidamento da parte dell'organo di vigilanza, data della verifica, data della successiva verifica periodica, nome del datore di lavoro, tipo di attrezzatura, di impianto o insieme, nome del costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature, impianti od insiemi certificati CE da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

4. Per l'identificazione dell'attrezzatura, dell'impianto o dell'insieme di cui al comma 2, lettera a), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica all'uopo predisposta.

Art. 5.

Soggetti verificatori

1. La verifica periodica è eseguita:

a) dai soggetti abilitati dai competenti ministeri;

b) da persone laureate in ingegneria o con diploma di perito industriale ed iscritte al relativo ordine o collegio professionale, che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza almeno biennale se in possesso di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea del vecchio ordinamento, un'esperienza almeno triennale se in possesso di laurea e almeno quinquennale se diplomate;

c) da persone iscritte nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, che documentino un'esperienza di almeno dieci anni nell'attività di verifica e che abbiano frequentato un idoneo corso di formazione professionale. L'esperienza professionale de-

cennale e l'idoneità del corso di formazione professionale sono accertati dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro;

d) da persone con il diploma di maestro artigiano elettrotecnico che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un'esperienza di almeno sette anni e che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e aggiornamento professionale in relazione agli impianti che si intendono verificare. L'esperienza professionale e l'idoneità dei corsi sono accertate dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro.

2. Le persone con il diploma di perito industriale e quelle di cui al comma 1, lettera c), non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.

3. Le persone di cui al comma 1, lettera d), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento, possono effettuare esclusivamente la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.

Art. 6.

Requisiti dei soggetti verificatori

1. I verificatori già riconosciuti dai competenti ministeri come soggetti abilitati non devono possedere ulteriori requisiti.

2. I verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) iscrizione alla Camera di commercio per attività di verifica ovvero iscrizione all'ordine o collegio professionale;

b) iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche; tale requisito non è richiesto per i verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

c) conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, certificata dall'accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A da parte di un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o adeguatamente documentata;

d) implementazione di una procedura operativa per l'iter tecnico ed amministrativo delle verifiche e il rilascio delle attestazioni di verifica;

e) polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'attività di verifica con massimale non inferiore a:

1) 5 milioni di euro all'anno e 3 milioni di euro per sinistro, per i verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c);

2) 1,55 milioni di euro, per i verificatori di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) che verificano esclusivamente impianti elettrici,

f) piena conoscenza delle norme tecniche di riferimento.



3. La Ripartizione provinciale Lavoro ha la facoltà di controllare, anche tramite soggetto all'uopo delegato, la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti suindicati.

4. Le verifiche periodiche di attrezzature, impianti o insiemi di impianti o di loro parti, destinati ad essere usati, venduti, noleggiati o prestati fuori dal territorio provinciale, devono essere affidate a soggetti abilitati dai competenti ministeri.

Art. 7.

Ascensori

1. Il proprietario o l'esercente dell'ascensore deve affidarne la manutenzione ad una persona iscritta nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascensore o ad una ditta specializzata, la quale vi provvede mediante personale abilitato. Il proprietario o l'esercente deve altresì sottoporre l'ascensore alla verifica di sicurezza di cui al comma 5. Spetta al soggetto incaricato della manutenzione, di seguito denominato manutentore, provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;

b) alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti dell'ascensore.

2. Almeno una volta ogni sei mesi in caso di ascensori e almeno una volta all'anno in caso di montacarichi, il manutentore provvede a:

a) verificare la funzionalità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

b) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) verificare minutamente i componenti del circuito idraulico, ivi compresa la tubazione, il cilindro ed il pistone;

d) verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra;

e) annotare i risultati delle suddette verifiche nella documentazione prevista.

3. Il manutentore prescrive tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o logorate e verificarne l'esecuzione. Qualora rilevi un pericolo in atto, il manutentore sospende immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, informandone il proprietario e la Ripartizione provinciale Lavoro.

4. Spetta al manutentore provvedere alle manovre di emergenza, ad eccezione di quella a mano, che può essere eseguita anche da altre persone appositamente istruite ed autorizzate.

5. Gli ascensori devono essere sottoposti ad una verifica di sicurezza da parte di un organismo notificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche, da effettuarsi almeno ogni tre anni.

6. Le irregolarità nella manutenzione e nelle verifiche di sicurezza da parte della ditta di manutenzione devono essere denunciate alla Ripartizione provinciale Lavoro.

Art. 8.

Elenco provinciale dei manutentori di ascensori

1. La Ripartizione provinciale Lavoro tiene l'elenco provinciale dei manutentori di ascensori, nel quale è iscritto:

a) chi ha almeno un anno di esperienza lavorativa presso una ditta d'ascensori specializzata e ha superato un apposito esame teorico e pratico di abilitazione;

b) chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche.

Art. 9.

Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le installazioni elettriche antideflagranti, devono essere progettati, se prescritto, nonché messi e tenuti in servizio secondo le regole di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.

2. L'installatore o il collaudatore incaricato mette in servizio l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato.

3. La manutenzione dell'impianto elettrico va effettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con la periodicità prestabilita.

Art. 10.

Altri apparecchi e impianti

1. Le verifiche periodiche delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento a motore, degli idroestrattori, delle scale aeree ad inclinazione variabile, dei ponti svilup-pabili su carro, dei ponti sospesi muniti di argano, degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, devono essere effettuate dal verificatore secondo le indicazioni del costruttore, sulla base della valutazione di rischio e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'apparecchio o dell'impianto, e, comunque, con la periodicità prestabilita.

Art. 11.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7, è abrogato.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 giugno 2015

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

15R00353

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2015, n. 086/Pres.

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 maggio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, recante «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 2, della richiamata legge regionale 21/2006, laddove l'Amministrazione regionale assegna alla Friuli Venezia Giulia Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund, destinato sia all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film, che al finanziamento delle spese aventi ad oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale, nonché alla partecipazione ad iniziative di promozione dei film realizzati nella regione;

Visto altresì il comma 4, del medesimo articolo 10, della citata legge regionale 21/2006, il quale stabilisce che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità ed i criteri per la concessione e per l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali, assegnati a norma del comma 2, dell'articolo 10, della legge regionale 21/2006, all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission con uno specifico stanziamento denominato Film Fund;

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione,

la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006»;

Ritenuto pertanto opportuno emanare l'anzidetto «Regolamento»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2015, n. 791;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le modalità

